



COMUNE DI CASTELBUONO

Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.679200 – Fax 0921.671032

Codice Fiscale: 00310810825

www.comune.castelbuono.pa.it

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. **37** del Registro - Seduta del **31.10.2020**

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della nuova IMU

L'anno **duemilaventi** addì **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore **10,30** nella **Residenza Municipale**, presso l'aula Consiliare del Palazzo Comunale di Via S.Anna si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di I convocazione il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1)	MAZZOLA	ANNAMARIA	PRESENTE
2	PISCITELLO	MAURO	PRESENTE
3)	PRESTIANNI	ANDREA	PRESENTE
4)	SAPUPPO	LUCIA	PRESENTE
5)	CONOSCENTI	CONCETTA	ASSENTE
6)	PIRO	ROSARIO	PRESEENTE
7)	CASTIGLIA	ROSARIO	PRESENTE
8)	SARCONA	ALESSANDRO	PRESEENTE
9)	TUMMINELLO	ANTONIO	PRESENTE
10)	CALI'	LAURA	ASSENTE
11)	CUCCO	GIOVANNA	PRESENTE
12)	SOTTILE	SIMONE	PRESENTE

Totale presenti N. 10

Totale assenti N. 02

Presiede il Sig. Piscitello Mauro nella qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**, partecipa il **Segretario** D.ssa Ficano Domenica.

Interventi relativi alla deliberazione consiliare n. 37 del 31.10.2020 avente ad oggetto Approvazione Regolamento per l'applicazione della nuova IMU

Il Presidente dà lettura del punto all'O.d.G e lo illustra, indi apre la discussione .

Chiede e ottiene la parola il cons. Tumminello: Ricorda come il Regolamento andava approvato prima di giugno per il semplice fatto che la TASI con la finanziaria 2020 non esisteva più, ma anche qui il consiglio si è ridotto alla fine come sempre. E' dell'idea inoltre che le agevolazioni oggetto dell'emendamento devono essere concesse quest'anno e non come crediti di imposta nel 2021 perchè la gente ha problemi adesso per tutto quello che sta subendo. Questo C.C. ha oneri ed oneri e quest'ultimi sono gravosi - poi parla dei tamponi obbligati dal Sindaco che non servono a nulla, semmai occorre fare uno screening su tutta la popolazione. E' d'accordo come gruppo nel votare le misure, ma concesse sul 2020 e non come credito d'imposta e poi chiede come si può mandare "una letterina del Sindaco" per sospendere il pagamento TARI alla cittadinanza ciò non è corretto - non è legittimo, per cui chiede la modifica dell'emendamento cassando la parte del credito d'imposta.

Cons.Prestiani. E' d'accordo nell'applicare la riduzione sulla TARI, ma non sull'IMU perchè la prima rata è stata già pagata e poi l'esecuzione sulla seconda rata è esentata dalla legge per gli immobili di proprietà degli esercenti che vengono utilizzati per l'attività commerciale inoltre ricorda le condizioni sospensive da prevedere perchè le agevolazioni potranno essere riconosciute solo se la Regione supera i suoi limiti e ottempera ai suoi obblighi. Per l'IMU parla di esentare la II rata e sui tre mesi del I trimestre. Non lo spaventa il fatto del credito di imposta perchè per la TARI riportando al 28/02 l'ultima rata si può sempre evitare il pagamento.

Il Presidente alle ore 13:00 sospende il Consiglio Comunale

Alle ore 13:10 si riprendono i lavori.

Il Capogruppo di Minoranza **Tumminello** prevede di usufruire nell'anno 2020 e vorrebbe cassare il punto 3 IMU e TARI precisando che sui sub-emendamenti non occorre il parere dei Revisori come fatto peraltro in passato e presenta i due emendamenti.

Cons.Prestiani: E' dispiaciuto che gli emendamenti non siano stati proposti al gruppo ma hanno un ulteriore proposta in quanto ritengono che si possa arrivare allo stesso risultato; lo propongono come punto del deliberato; propongono di dare atto che: nel caso in cui dovessero essere accreditati i fondi, di rivedere gli importi delle rate, sull'IMU non è applicabile perchè va bene il credito d'imposta perchè la seconda è esentata la prima già pagata sulla TARI è importante prevedere solo di rifare i bollettino con scadenza 28.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento del gruppo di minoranza presenti e votanti 10

Cons.Prestiani per dichiarazione di voto esprime il voto contrario perchè l'eliminazione non ha senso la I rata pagata e la II esentata quindi corretto il credito di imposta al 2021.

Cons.Tumminello: Non parla di credito di imposta ma del comma 3

Cons. Castiglia dichiara il voto favorevole

Si vota il primo sub-emendamento (presentato dalla Minoranza e dal Consigliere Castiglia) presenti e votanti 10

favorevoli 4
contrari 6 (Gruppo di Maggioranza)

Si vota l'emendamento proposto dall'ufficio
Presenti e votanti 10

Cons.Tumminello per dichiarazione di voto: Come spirito di principio si condivide l'emendamento, ma avendo bocciato nei fatti, si dovrebbe votare contro, ma, il senso di responsabilità impone chiarimento per cui il Gruppo si astiene.

Cons.Castiglia per dichiarazione di voto si dichiara astenuto

Presenti e votanti 10
Astenuti 4 (Tumminello, Cucco, Sottile, Castiglia)
Favorevoli 6

Si passa alla votazione della proposta
Presenti e votanti 10
Astenuti 4 (Tumminello, Cucco, Sottile, Castiglia)
favorevoli 6

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede;

UDITA la discussione in aula;

UDITE le dichiarazioni di voto;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

UDITI gli interventi dei Consiglieri;

VISTI gli emendamenti presentati;

VISTO il vigente Regolamento dei lavori consiliari;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO l'esito della votazione espressa ;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione ad oggetto Approvazione Regolamento per l'applicazione della nuova IMU con gli emendamenti approvati



COMUNE DI CASTELBUONO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale, testualmente, recita:

«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;*
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;*
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;*
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;*

e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.»;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, anche, all'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che:

② l'art. 106, comma 3, del D.L. n.34 così come convertito in L.77/2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

② l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 settembre 2020;

② si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che segnatamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2020, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

PROPONE

- 1) di approvare il **«Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria»**, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n.22 articoli
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 Gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;
- 3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 4) di pubblicare copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 inserendola nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a norma dell'art.134 c.4 del TUEL.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Maria Mancuso

OMISSIS ...